

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XCIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1340	Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni. (3263)	1344
Comunicazione del Presidente:		PRESIDENTE	1344
PRESIDENTE	1340	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (3139)	1344
Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2999)	1340	PRESIDENTE	1344
PRESIDENTE	1340, 1341, 1342	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1340, 1341	BERRY: Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili denominati « Baraccamenti Ausonia », « Baraccamenti Orsini », « Colombaia Militare ». (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (2503-B)	1345
ANGELINO PAOLO	1341, 1342	PRESIDENTE	1345
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1341	CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1345
ASSENNATO	1341	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
RAFFAELLI	1342	Impiego da parte di Enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo. (3268)	1346
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE	1346
ROMUALDI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: estensione agli invalidi ed ai congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra. (<i>Urgenza</i>). (115)	1343	DEL VECCHIO GUELFI ADA.	1346
PRESIDENTE	1343		

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ALPINO ed altri: Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1195-B)	1348
PRESIDENTE	1348
ALBERTINI	1348
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1348
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3313)	1349
PRESIDENTE	1349, 1350, 1353
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1349
RAUCCI	1350
ANGELINO PAOLO	1351, 1352
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1351, 1352
Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati (3293)	1368
PRESIDENTE	1368
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1368
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1368

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Tripodi è sostituito dal deputato Cruciani.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assegnazione di contributi alla « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale » (Approvato dalla V Commissione del Senato) (2999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: « Assegnazione di contributi alla « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale », trasmesso dal Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 maggio 1961. Do la parola all'onorevole Curti Aurelio, Relatore.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'esame di questo provvedimento è stato rinviato, come sanno, al fine di approfondire ulteriori delucidazioni ed accertamenti.

Ritengo inutile richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di un finanziamento alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, in quanto la Fondazione stessa ha come scopo lo studio e la ricerca di formule e di elaborati che possano contribuire a pianificare il sistema del bilancio statale.

Questa Fondazione è stata eretta in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960 e ne è presidente il Ragioniere generale dello Stato. È una Fondazione un po' particolare, per questo motivo, perché è accentrata sulla persona del Ragioniere dello Stato, attualmente il dottor Carlo Marzano. La Fondazione ha sviluppato una vasta azione di studi, anche attraverso dei bandi di concorso concernenti i criteri per la selezione delle spese pubbliche e di investimenti e relativamente ai mezzi di finanziamento. Il contributo che si vuol dare attraverso il disegno di legge al nostro esame, senza dubbio è rivolto a dare mezzi sufficienti per lo sviluppo di questi concorsi. La materia, come vedono, è della massima importanza. Per questi motivi ritengo che il provvedimento debba essere senz'altro approvato dalla Commissione.

Desidero tuttavia rivolgere al rappresentante del Governo, una viva raccomandazione che riguarda la esigenza di far sentire, nelle pubblicazioni e negli studi derivanti dall'attività della Fondazione, una certa autonomia negli studi stessi e nella ricerca delle formule.

Infatti, la recente pubblicazione del 1959, intitolata « Nuovi concetti nell'impostazione fondamentale del bilancio dello Stato », rivela un certo paternalismo, in appoggio alle tesi del Ragioniere generale dello Stato e tutta la pubblicazione ha la forma di un incensamento verso i meriti del Ragioniere generale dello Stato. Noi dobbiamo essere quanto mai autonomi nelle determinazioni che il Parlamento prende. Si faccia, quindi, questo concorso, ma con la dovuta serietà, senza i presupposti di un incensamento ai principi della Ragioneria dello Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Curti per gli opportuni chiarimenti forniti.

ANGELINO PAOLO. Vorrei chiedere all'onorevole Relatore se questi finanziamenti a favore della Fondazione, sono garantiti da un controllo dello Stato. Si tratta, come è evidente, di denaro pubblico che va a questa Fondazione, ecco il motivo della mia richiesta.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è, allo scopo, un collegio sindacale.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Lo Stato esercita sulla Fondazione lo stesso controllo che viene esercitato sugli enti morali, perché la Fondazione, in quanto ente morale, è sottoposta, per legge, al controllo dello Stato.

ANGELINO PAOLO. Lasciamo andare. Però volevo aggiungere un'altra cosa, onorevole Sottosegretario; mi pare che sia lo Stato a dover studiare questi problemi, e non vedo perché ci debba essere una Fondazione *ad hoc* dal momento poi che ci sono degli studiosi che lo fanno per *hobby*, e nei confronti dei quali noi siamo ben disposti, mentre al contrario non lo siamo per questa Fondazione. Ella del resto conosce le critiche che si fanno alla Ragioneria generale dello Stato (gettoni sopra gettoni, per cui gli stipendi diventano una semplice appendice), ed io ho letto delle notizie che facevano ascendere gli emolumenti a delle cifre addirittura macroscopiche in rapporto a quelli che sono gli stipendi dei dipendenti statali. C'è uno scontento, un qualcosa che turba l'animo di parecchi funzionari dello Stato, per cui sembrerebbe che si sia formata, in seno alla Ragioneria, una certa oligarchia. Gli stipendi non dico che siano superiori a quelli dei ministri o del Presidente della Repubblica, lì si va ben oltre, sembra comunque che qui si sia instaurata una tecnocrazia ragionieristica.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Queste voci sono sicuramente inesatte, vero è invece che tutto quel che si dice è sicuramente esagerato.

ANGELINO PAOLO. Le cifre portate non sono però state smentite!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è stato un decreto del Presidente del Consiglio, con il quale si sono limitati moltissimi incarichi, tranne naturalmente quelli strettamente legati alle funzioni; e del resto non si può fare a meno che i funzionari della Ragioneria generale dello Stato entrino in alcuni organismi. Comunque questa Fondazione è del tutto estranea e diversa, si riferisce infatti non ai membri della Ragioneria, ma ad elementi estranei. Ci sono anche forti contribuzioni personali da parte di alcuni componenti della Ragioneria Generale dello Stato nei

confronti di questa Fondazione. Le assicuro, onorevole Angelino, che si tratta di una cosa davvero molto disinteressata; e d'altra parte se ella avrà occasione di frequentare la Ragioneria Generale dello Stato, vedrà che si è formata una biblioteca molto particolare e scientifica, che ha notevole importanza. Gli scopi perseguiti da questa Fondazione sono solo di studio, e la materia studiata è quella dei bilanci dello Stato; non mi sembra quindi vi sia nessuna utilità nei confronti dei funzionari della Ragioneria.

ASSENATO. Vorrei togliermi una curiosità, e cioè se il Sottosegretario ci può informare se si verifica, per caso, che sia concesso qualche contributo a riviste specialistiche in materia.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, questo senz'altro lo escludo.

ASSENATO. Ne è proprio sicuro?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, ma la somma è così esigua, che questo penso senz'altro non possa essere.

PRESIDENTE. Più che dalla lettura degli articoli dello statuto, che sono sempre generici, valga a far conoscere bene gli intendimenti della Fondazione, la lettura del bando di concorso, dove si dice: « La Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale sollecita pertanto gli studiosi ad affrontare il tema della definizione di criteri atti a consentire scelte razionali fra i vari investimenti effettuabili con la spesa pubblica (in uno o più esercizi), nonché fra le diverse modalità di relativo finanziamento, e bandisce un concorso a premio da conferire alla migliore trattazione sui criteri per la selezione delle spese pubbliche di investimento e dei relativi mezzi di finanziamento. (Si possono considerare e misurare i diversi gradi della capacità dei possibili tipi di investimenti a conseguire obiettivi congiunturali o strutturali. La ricerca dei criteri di selezione degli investimenti e del loro finanziamento dovrebbe tendere ad offrire idonei strumenti di valutazione ed applicazione alle autorità che assumono decisioni) ».

Questi lavori debbono pervenire entro una determinata data.

ASSENATO. La somma è senz'altro esigua in rapporto agli intendimenti che ella ha letto; anzi la somma è addirittura inadeguata e quindi sfuma qualsiasi obiettivo che si voglia raggiungere con questa somma soltanto. Non si potrà fare nulla con tale somma: basterà infatti dare degli stipendi a un professore e dei liberi docenti, e già la somma si è esaurita.

PRESIDENTE. Ma costoro, non hanno degli stipendi: il loro compito è quello di raccogliere i temi, farli elaborare da una commissione e poi, dopo, scegliere tra i vari studi quello che merita di essere pubblicato; la pubblicazione avverrà in questa collana, il cui primo volume è quello ricordato dal collega Curti, ed il secondo è questo che ho qui dinanzi a me.

ANGELINO PAOLO. Ma la collana non è edita a spese dello Stato?

PRESIDENTE. Ho qui, in fotocopia, gli impegni contrattuali assunti tra la Fondazione e la Editrice Nicola Zanichelli di Bologna, in cui si dice: « La Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale cede alla Casa Editrice Nicola Zanichelli il diritto esclusivo alla stampa, pubblicazione e vendita per il periodo di venti anni dalla pubblicazione, dell'opera intitolata: « Gli effetti economici della spesa pubblica », della quale dichiara di essere l'unica proprietaria.

...In compenso di tale cessione a compartecipazione l'editore corrisponderà alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, il 10 per cento (dieci per cento) del prezzo di copertina di ciascuna copia venduta ».

Mi pare che anche questo ribadisca un atteggiamento di appassionato disinteresse. Mi sembra quindi, onorevoli colleghi, che si possa concludere dando l'approvazione al disegno di legge.

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, nella precedente discussione di questo disegno di legge, noi abbiamo avanzato notevoli riserve e perplessità. Abbiamo anche manifestato il nostro parere contrario al fatto che si proceda in questo modo, anche se non abbiamo difficoltà a riconoscere la esigenza che si manifesta, a certi livelli, di nuovi strumenti, per lo Stato, atti a studiare e documentare i fenomeni connessi al bilancio statale.

Noi crediamo che questo però non sia il mezzo per rispondere pienamente a quelle esigenze. Questa Fondazione può essere — se mai — un diversivo che colma, con una ben modesta iniziativa, esigenze che hanno bisogno di ben maggiore organizzazione, per la vastità dei problemi che ne derivano.

Un istituto, anche se elevato a ente morale, non è, ripetiamo, il mezzo più ortodosso per assolvere ai compiti essenziali e indispensabili inerenti al bilancio. Noi avanziamo delle perplessità anche sul modo come viene controllato il resoconto di questa attività. E diciamo anche qualcosa di più: questo progetto di legge, secondo me, contrasta con l'iniziativa

del Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, per la cosiddetta lotta al cumulo degli incarichi. In questo caso mi pare che si tratti proprio di fondi messi a disposizione di un ente fuori del controllo del Parlamento. Su questo punto non abbiamo avuto le informazioni che nel corso della precedente discussione abbiamo chiesto, sia al Relatore sia al Presidente.

Siamo contrari, infine, a questa legge, perché, tutto sommato, lo stanziamento di tre milioni ci sembra veramente irrisorio. Tre milioni, onorevoli colleghi, non possono essere sufficienti per studi seri e sistematici. In ogni caso possono servire a una attività marginale scarsamente controllata e scarsamente funzionale rispetto agli scopi che si propone di raggiungere.

Per queste ragioni noi ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione:

È assegnato alla « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale » un contributo straordinario di lire 3.000.000 e, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, un contributo ordinario annuo di lire 2 milioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo 1 si fa fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Da parte del Relatore è venuta la proposta di formulare, più correttamente, l'articolo 2 così come ora leggerò:

« All'onere di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo 1 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722.

All'onere di lire 2.000.000 relativo al contributo ordinario 1961-62 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Se non vi sono obiezioni porrò in votazione l'articolo 2 nella formulazione proposta dal Relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romualdi ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della repubblica sociale italiana, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra (115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romualdi, Michellini, Roberti, Almirante e Angioy: « Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della repubblica sociale italiana, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente, la Commissione aveva rinviato la votazione dell'articolo due, perché in attesa del parere della Commissione del Bilancio.

Il parere della Commissione Bilancio ci è ora pervenuto e ne do lettura:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo trasmesso da codesta Commissione di merito, prospettando peraltro la necessità di aggiornare la indicazione di spesa e di copertura formulata con l'articolo 2, il quale dovrebbe pertanto essere modificato nei seguenti termini: « Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

In sostanza il parere della Commissione Bilancio è chiaro: ci rimanda approvato con una leggera modifica formale, il testo dell'articolo due, sul quale quella Commissione avevo dovuto esprimere il parere stesso.

Non avremmo quindi più ostacoli a proseguire oltre nell'approvazione della proposta di legge. Per quanto concerne, l'arti-

colo uno, l'onorevole Sottosegretario De Giovine propone che l'articolo stesso venga integrato con l'aggiunta di questo comma:

« Gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle forze armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto parte delle forze armate regolari, la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa ».

Lo scopo di questo emendamento è chiaro: si vuole evitare che gli assegni vengano liquidati in base a presunti gradi conseguiti o meno nel periodo della Repubblica Sociale.

Viene inoltre proposto dal Governo un altro emendamento, da aggiungere dopo il secondo comma:

« Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie ».

Pongo in votazione l'integrazione dell'articolo 1 con l'aggiunta al secondo comma dell'articolo stesso, già approvato nella scorsa seduta, del secondo degli emendamenti proposti dal Sottosegretario De Giovine.

(È approvato).

Dopo questo, vi è un altro comma proposto dal Sottosegretario De Giovine: « Gli assegni sono liquidati in... ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il complesso dell'articolo 1 così formulato:

« Ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, è concesso il trattamento economico nella misura e con le modalità di cui alla tabella D) della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Ai titolari del trattamento di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare delle forze armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto parte delle forze armate regolari, la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 con le modifiche apportate dalla V Commissione Bilancio e nella migliore stesura proposta dal Relatore:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede nell'esercizio finanziario 1961-62 con corrispondente riduzione del capitolo 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Date le varie e sostanziali modifiche apportate alla proposta di legge originaria n. 115, mediante i molti emendamenti formulati, si presenta l'opportunità di modificare altresì il titolo della proposta di legge stessa, che proporrei venisse così formulato: « Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni (3263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicem-

bre 1953, n. 968, e successive modificazioni (3263).

Se non vi sono obiezioni, su questo disegno di legge, data la momentanea assenza del Relatore Zugno, potrei riferire io stesso brevemente.

(Così rimane stabilito).

Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame si illustra da sé, ove si legga l'articolo unico di cui è composto:

« Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra ».

Attualmente l'ammontare dell'apertura di credito è di lire 400 milioni e siccome tale cifra non consente speditezza nelle liquidazioni per indennizzi e contributi per danni di guerra, si propone di aumentare la cifra di questo accreditamento, ad un miliardo; aumento che credo possa essere tranquillamente accettato da tutti noi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiarazione chiusa.

Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo unico:

Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra ».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche degli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (3139).

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione, che per quanto riguarda il disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti

degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (3139) la Commissione V del Bilancio, investita dell'esame per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto una conveniente proroga al fine di poter esprimere il proprio parere invitando, nel contempo, la Commissione a soprassedere per il momento alla discussione del disegno di legge.

Aderendo a tale invito, si intende che il rinvio è concesso.

Onorevoli colleghi, in attesa che giunga qui in Commissione il Ministro delle finanze Trabucchi, impegnato al Senato, per proseguire nell'esame degli altri provvedimenti di competenza del Ministero delle finanze oggi all'ordine del giorno in sede legislativa, potremmo nel frattempo passare in sede referente e dare la parola all'onorevole Bima, il quale riferisca sul parere su di un importante provvedimento di cui già ci eravamo occupati, e cioè sulla disciplina delle pubbliche autolinee.

(La seduta, sospesa alle 10,35, riprende alle 11,30).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berry: Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili denominati « Baraccamenti Ausonia », « Baraccamenti Orsini », « Colombaia militare » (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (2503-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berry:

« Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili denominati " Baraccamenti Ausonia ", " Baraccamenti Orsini ", " Colombaia Militare " (2503-B), approvata dalla Camera nella seduta del 28 aprile 1961 e modificata dalla V Commissione del Senato nella seduta del 28 settembre 1961.

La proposta di legge Berry n. 2503-B è tornata dal Senato modificata in quella parte in cui noi avevamo detto: « Gli immobili di cui al precedente comma dovranno essere destinati *in perpetuo* a mercato ortofrutticolo o ad altri usi pubblici ».

Successivamente sono pervenuti al nostro esame due disegni di legge, riguardanti degli immobili situati a Milano ed a Mantova, e in questi disegni di legge non vi era l'inclusione di questa perpetuità nella destinazione degli immobili stessi. Allora, per il provvedimento riguardante Taranto, il Senato lo ha a noi rinviato, modificato, nel senso che il comune di Taranto non potrà disporre diretta-

mente o indirettamente degli immobili di cui al precedente comma se non per interesse di natura pubblica. E mi pare che tale nuova formulazione sia giusta.

Con l'occasione il Senato ha modificato anche l'articolo 2 nel senso che il ricavato della vendita di cui all'articolo precedente sarà portato in aumento degli stanziamenti del capitolo n. 113 del bilancio del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62, anziché del capitolo n. 112 per l'esercizio finanziario 1960-61, come aveva stabilito la nostra Commissione.

Si tratta quindi di due modifiche, una di carattere sostanziale e una semplicemente formale, sulle quali noi potremmo essere tranquillamente d'accordo.

L'onorevole Aurelio Curti ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle modificazioni apportate dal Senato, che già sono state da me illustrate.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Dopo la chiara illustrazione del Presidente, non ho altro da aggiungere, se non esprimere anche io il parere favorevole all'accoglimento delle modificazioni apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche approvate. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche stesse.

Come ho già detto il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Gli immobili di cui al precedente comma dovranno essere destinati in perpetuo a mercato ortofrutticolo o ad altri usi pubblici ».

Il Senato lo ha modificato come segue:

« Il comune di Taranto non potrà disporre direttamente o indirettamente degli immobili di cui al precedente comma se non per interesse di natura pubblica ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo trasmessoci dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 nel testo della Camera era il seguente:

« Il ricavato della vendita di cui all'articolo precedente sarà portato in aumento degli stanziamenti del capitolo n. 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-1961 ».

Il Senato ha sostituito al capitolo n. 112 il capitolo n. 113 e all'esercizio finanziario 1960-1961 l'esercizio finanziario 1961-62. Pertanto

l'articolo 2 nel testo trasmessoci dal Senato è il seguente:

« Il ricavato della vendita di cui all'articolo precedente sarà portato in aumento degli stanziamenti del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

Pongo in votazione il testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 della proposta non è stato modificato.

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito ed altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo (3268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito ed altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo » (3268).

Si tratta, per la corresponsione dell'imposta di bollo, da parte di enti o imprese che hanno già acquisito nel loro sistema quella della punzonatura interna, di avvalersi della utilizzazione di nuove macchine elettriche che bollano tutti gli atti che possono essere materialmente bollati, sommano automaticamente tutte le bollature effettuate, il cui importo viene versato all'ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria, così come già avviene per i francobolli verso l'Amministrazione postale.

In sostanza, si tratta di mettere queste imprese (banche o grosse aziende commerciali), specie con il maggior diffondersi delle vendite rateali e conseguente emissione di un numero sempre più cospicuo di cambiali in condizioni di avvalersi dei ritrovati della tecnica moderna.

Tali imprese sono già state autorizzate, per quanto riguarda le tratte, ad usare stampati propri; in genere appongono la bollatura coi punzoni oppure vanno al Registro e fanno bollare con l'apposito marchio che testimonia il pagamento dell'imposta. Ora tutto questo potrebbe essere fatto col sistema meccanico,

in maniera da consentire alle aziende di smaltire il lavoro rapidamente. D'altra parte c'è la garanzia della riscossione dell'imposta, che verrà liquidata al rilevamento del conteggio.

E non è che noi siamo i primi ad attuare tale sistema; fra l'altro, la riscossione di tributi di natura diversa con l'impiego di macchine stampigliatrici e bollatrici, è già in uso in parecchi altri Stati (Belgio, Svezia, Danimarca, Germania, Argentina, Brasile).

Naturalmente il tipo di macchina bollatrice deve essere approvato dal Ministero delle finanze. E sarà il Ministro delle finanze, con proprio decreto, che autorizzerà tali enti, tali società ad introdurre per la bollatura degli atti passibili di tale adempimento, l'impiego di quella macchina che sarà stata preventivamente approvata, anche ai fini della garanzia che lo Stato deve avere per la riscossione, così come avviene per le macchine che bollano la corrispondenza.

In sostanza quello che si concede per i francobolli, si concede anche per l'imposta di bollo.

Fra l'altro si eviterebbero anche molti inconvenienti, specie nei grandi centri, per l'ufficio del Registro, snellendo, in sostanza, il lavoro dell'amministrazione.

Questo il contenuto del disegno di legge, che evidentemente prende in considerazione la possibilità di consentire l'utilizzazione di queste macchine a bollatura, soltanto per quanto riguarda quegli atti che possono essere trattati in questo modo, e cioè gli atti previsti dalla tariffa allegato A, parte prima, al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Siamo d'accordo per questo disegno di legge, che ripete quanto è già stato attuato nel campo della bollatura della corrispondenza. La mia esperienza personale in questo campo mi consente di affermare che è stata un'esperienza ottima, essendosi ottenuta come diretta conseguenza una maggiore celerità e speditezza dei servizi il che ha altresì permesso l'esonero del personale da una serie di incarichi e responsabilità, come controllo, registrazioni e smarrimenti che appesantivano i servizi stessi. Quindi anche per il bollo questa innovazione sarà accolta con vivo piacere dagli istituti interessati e in tal modo sarà consentito un controllo maggiore. Qualche difficoltà era stata avanzata per la manutenzione delle macchine, ma questo penso sia inevitabile.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'articolo 14 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, modificato dall'articolo 7 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli enti pubblici, le società per azioni e quelle a responsabilità limitata, le aziende ed istituti di credito, gli esattori delle imposte dirette e gli appaltatori delle imposte di consumo nonché i pubblici ufficiali possono essere autorizzati dall'intendente di finanza a corrispondere l'imposta di bollo, dovuta sugli atti e scritti per i quali dalla tariffa, allegato A, parte prima, è previsto come modo di pagamento l'impiego esclusivo o alternativo della carta bollata, delle marche o del punzone, mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici le cui caratteristiche tecniche saranno determinate con decreto ministeriale.

Riguardo alle cambiali ed agli altri effetti di commercio l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere accordata limitatamente alle cambiali-tratte emesse da imprese commerciali purché redatte su modelli propri, stampati o litografati aventi le dimensioni stabilite dall'articolo 5, secondo comma, e purché l'ammontare della imposta dovuta non superi le lire diecimila.

Gli atti, gli scritti ed i moduli per cambiali-tratte dovranno recare stampata o litografata la indicazione della denominazione e della sede sociale dell'ente, società, azienda od istituto di credito, dell'esattoria ovvero il nome, cognome e domicilio del pubblico ufficiale o dell'imprenditore cui è accordata la autorizzazione.

L'autorizzazione all'uso delle macchine bollatrici può essere dall'Amministrazione finanziaria limitata, sospesa e revocata in ogni tempo per giustificati motivi.

Qualora l'utente intenda rinunciare alla autorizzazione dovrà darne notificazione scritta all'Intendenza di finanza alla quale dovrà riconsegnare il punzone ».

(È approvato).

ART. 2.

Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine elettriche bollatrici deve ottenere dall'Amministrazione finanziaria la preventiva approvazione del tipo.

A tal uopo deve presentare, per l'esame tecnico, una macchina campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti per ciò al concessionario alcun compenso.

Le macchine devono offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento ed essere atte ad imprimere l'impronta rappresentativa dell'importo del tributo ed un bollo a calendario.

(È approvato).

ART. 3.

Il giudizio dell'Amministrazione finanziaria sull'ammissibilità o meno delle macchine bollatrici è insindacabile.

L'approvazione dei tipi di macchine, con l'autorizzazione alla vendita o noleggio, è data con decreto del Ministro per le finanze.

(È approvato).

ART. 4.

Le macchine fornite alle società, agli enti ed alle persone indicate nell'articolo 1 debbono essere identiche, anche nei congegni particolari, al tipo approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Esse debbono essere vendute o locare senza i punzoni destinati a stampare l'impronta del bollo, la cui fabbricazione è riservata allo Stato e che sono forniti in uso dall'Amministrazione finanziaria dietro un corrispettivo da essa stabilito.

(È approvato).

ART. 5.

Il concessionario deve dare partecipazione all'Amministrazione finanziaria con lettera raccomandata di ogni vendita, locazione o cessione di macchine bollatrici indicando il nome ed il domicilio dell'acquirente, locatario o cessionario.

Indipendentemente dalle pene previste dal Codice penale, il concessionario è responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni non aventi carattere penale conseguenti ad evasioni od abusi resi possibili per difetti di costruzione o per imperfetto funzionamento delle macchine o per abusiva fornitura di punzoni in violazione al disposto del secondo comma dell'articolo 4 o per omissione della partecipazione di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

ART. 6.

Per ottenere l'autorizzazione ad usare le macchine bollatrici deve rivolgersi domanda all'Intendenza di finanza indicando il tipo di macchina prescelto, il nome del fornitore, il recapito ove la macchina sarà messa in funzione nonché la natura degli atti e scritti per i quali è chiesta l'autorizzazione alla bollazione con sistema meccanico.

(*È approvato*).

ART. 7.

I punzoni forniti all'utente rimangono di proprietà dell'Amministrazione e debbono essere restituiti quando sono sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della macchina.

L'utente è obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente deteriorati.

(*È approvato*).

ART. 8.

È vietato all'utente di trasferire definitivamente o temporaneamente la macchina bollatrice ad altra persona o in altro locale, di sostituirla, di modificarla, di chiedere o di accettare pezzi di ricambio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Per la inosservanza agli obblighi e ai divieti stabiliti dal presente articolo è comminata a carico dei trasgressori una pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche delle macchine elettriche bollatrici e a fissare le norme per il loro impiego nonché per il versamento della imposta di bollo dovuta in relazione al loro funzionamento.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alpino ed altri: Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato (1195-B)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, con-

cernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1195-B), d'iniziativa dei deputati Alpino, Biaggi Francantonio, Colitto, Spadazzi, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 12 ottobre 1960 e modificata dalla V Commissione del Senato nella seduta del 20 luglio 1961.

Ritengo che anche su questa modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento potremmo essere d'accordo.

ALBERTINI. La proposta di legge originaria mirava a sanare la posizione di determinati dipendenti degli Enti locali che non avevano presentato domanda di riscatto entro il 1° gennaio 1954, per difetto delle Amministrazioni locali, le quali non avevano comunicato agli interessati, nel termine di tempo utile, la possibilità che si era venuta a creare. Queste persone si trovano quindi, oggi, nella impossibilità assoluta di provvedere al riscatto. Ora, invece, questo si riferisce soltanto a quelli che hanno maturato il diritto di pensione. Ritengo comunque che ora sia opportuno approvare la proposta di legge, proponendoci di sanare completamente la situazione mediante l'introduzione di un emendamento nel disegno di legge n. 3139 che successivamente ci sarà presentato per l'esame.

Desidero far presente alla Commissione, che il numero delle persone che si trovano in queste condizioni, non è irrilevante, ed al contrario dirò che nel solo manicomio provinciale di Novara si dice ce ne siano trenta o quaranta che potrebbero beneficiare di quanto disposto nella proposta di legge.

PRESIDENTE. Secondo quanto mi è stato comunicato, nel disegno di legge n. 3139, la materia in esame non è trattata.

ALBERTINI. Possiamo fare degli emendamenti in quella sede ed acconsento a questo per non ritardare ulteriormente l'approvazione di questa proposta di legge di cui noi tutti sappiamo l'urgente necessità. Cito ad esempio un caso che si verifica Torino: in quella città c'è una persona che dovrebbe pagare circa 2 milioni per il riscatto, ed ha già maturato il diritto alla pensione; quindi per qualcuno la presente legge gioverà molto.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa proposta di legge, comunque, non pregiudica affatto la discussione del disegno di legge n. 3139.

ALBERTINI. In sede di emendamenti potremo comunque far valere un miglioramento ed è per questo che non insisto in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera era il seguente:

« In ogni caso sono ammessi al riscatto di favore solo gli anni mancanti per il raggiungimento di tale diritto ».

Il Senato lo ha modificato come segue:

« Sono ammessi a riscatto solo gli anni mancanti per il raggiungimento di tale diritto, ad eccezione unicamente dei servizi militari che possono essere riscattati anche per gli anni eccedenti il minimo influente. Per tali anni, però, il riscatto si effettua applicando i coefficienti della legge 11 aprile 1955, n. 379 e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo trasmessoci dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Per avvalersi dei benefici del riscatto di cui all'articolo primo e del riconoscimento del diritto a pensione, l'iscritto, la vedova o gli orfani devono presentare, a pena di decadenza, domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La pensione decorre dalla data della domanda e non si fa luogo al recupero dell'indennità una volta tanto già liquidata ».

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Per avvalersi dei benefici del riscatto di cui all'articolo 1 e del riconoscimento del diritto a pensione, l'iscritto, la vedova e gli orfani devono presentare, a pena di decadenza, domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale indennità una volta tanto già corrisposta deve essere recuperata sulle intere prime rate di pensione ».

Pongo in votazione il nuovo testo.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » (3313).

L'onorevole Aurelio Curti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Si può dire che il disegno di legge tratta l'estensione del sistema già in vigore per le imposte sulle assicurazioni, ai rami assicurativi che non erano assoggettati al sistema vigente, in modo particolare alle assicurazioni marittime e ai contratti vitalizi.

Il principio informatore è, praticamente, l'assoggettamento alle imposte, delle assicurazioni fatte da assicuratori nazionali o da assicuratori esteri operanti in Italia delle assicurazioni stipulate all'estero da assicuratori nazionali ed esteri con contraenti domiciliati o aventi sede all'estero quando di esse debba farsi uso nello Stato italiano: Le riassicurazioni non sono soggette a tributi quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta; in caso diverso le riassicurazioni sono soggette a tributo, avuto riguardo all'oggetto del contratto originario.

Ai fini dell'accertamento e della liquidazione il sistema è questo: per la determinazione dell'imposta, si ha riguardo al premio corrisposto per ciascun atto assicurativo, e, per l'applicazione dell'imposta, al momento in cui il premio è stato pagato.

Questo è, si può dire, il fondamento essenziale della sistemazione precedente. Restavano al di fuori di questo sistema le assicurazioni marittime e le assicurazioni vitalizie, per le quali esisteva il sistema dell'imposta gravante sul premio dichiarato in polizza, e, per le mutue marittime, l'imposta gravava sulla somma assicurata se il premio non era dichiarato in polizza.

Questi due settori assicurativi subivano un regime diverso. Ora, di fronte all'estendersi del sistema assicurativo, di fronte al fenomeno che anche con le norme precedenti si è passati a deficit vistosi (nel 1952 il deficit era di tre miliardi e mezzo e nell'ultimo esercizio si è saliti a 15 miliardi di deficit) — il fatto è che dal 1923 in poi sono state introdotte nella prassi assicurativa forme e metodi nuovi, che nel 1923 non erano presi in considerazione — era opportuno un riordino di tutta la materia e si può dire che s'imponesse un'unificazione dei metodi di applicazione dei gravami fiscali in tale settore.

Di fatto, il disegno di legge in discussione si è orientato in questo modo e ha recato soprattutto la novità di riordinare i rami delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi col sistema fondamentale valevole per tutte le altre assicurazioni.

Vero è che questo fine del disegno di legge risponde al concetto (che è importante anche in vista della liberalizzazione del sistema assicurativo nei riguardi dei paesi dell'O.E.C.E. e del M.E.C.) di introdurre un metodo tale che per il nostro paese valga su una base unificata e quindi possa adeguarsi alle successive norme di regolamentazione unitaria del sistema di imposizione indiretta ed eventualmente ad un adeguamento di questo sistema; per cui si ha un disegno di legge che ha una sua strutturazione moderna. Non si tratta quindi di qualche emendamento alla vecchia legge, ma di un rifacimento di questa, per gran parte di tutti i suoi articoli, e di una estensione di quei concetti basilari ad altre forme assicurative.

Naturalmente il disegno ha una rilevanza fiscale, nel senso che comprende nelle tabelle rami assicurativi non in vigore nel 1923, ma venuti man mano in esercizio successivamente, il che dà una maggiore piattaforma alla imposizione.

Va dato atto e lode al Ministero che in taluni casi ha anche proceduto ad un'applicazione discriminata per quanto riguarda i rami assicurativi concernenti l'agricoltura, per cui c'è stato un adeguamento alla situazione reale e un contemperamento per quei rami la cui situazione — come in particolare nell'agricoltura — deve essere tenuta in considerazione per una attenuazione delle aliquote.

Il provvedimento reca anche delle agevolazioni per quanto riguarda l'assicurazione contro gli incendi, conglobante all'aliquota un contributo della legge del 1941.

Ritengo che, in linea generale, il disegno di legge sia senz'altro approvabile ed il vostro Relatore insiste per l'approvazione.

Non vi nascondo però che esistono alcuni motivi — non direi di ordine tributario — che possono toccare complessivamente il gettito, sulla cui entità gradiremmo anche qualche cenno da parte dell'onorevole Ministro, perché nelle relazioni e nei documenti che ci sono pervenuti, tali motivi non sono sufficientemente chiariti.

Vi sono alcune questioni squisitamente tecniche che ritengo abbiano una certa rilevanza, per le quali però sono un po' perplesso, perché è nota agli onorevoli colleghi della nostra Commissione l'urgenza di questo disegno di legge, che è collegato, come riferimento di entrata, anche ad altre leggi. È un provvedimento di copertura che ha una sua urgenza. Tuttavia non posso esimermi dal sottolineare talune questioni. Per esempio la funzione dei registri presso l'agente, quando il gravame

della applicazione della imposta è demandata agli assicuratori, ha dato luogo a notevoli perplessità.

Come pure l'eliminazione che era contenuta nel disegno di legge originario, della rivalsa e dell'arrotondamento a 10 lire, che è scomparsa dal testo presentato al Senato, dando luogo ad inconvenienti nella sistemazione pratica di talune questioni.

Certo alcuni inconvenienti in determinati settori si verificano, come ad esempio per quanto riguarda le attrezzature, per l'assicurazione delle spese legali, per l'assicurazione contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento, dove sarebbero opportune, non imposte del 5 o del 2 per cento; ma sarebbe tanto più logico che queste, a vantaggio dell'Erario, fossero del 10 o del 15 per cento.

Un inconveniente notevole è invece quello che viene prospettato per i casi in cui si tratti di riassicurazione; si fanno casi rimarchevoli in cui il sistema non è fatto in via duratura, sotto l'aspetto della riassicurazione, ma sotto quello della coassicurazione, in cui appare una impresa assicuratrice delegataria che si assume tutti gli oneri ed i carichi. Il metodo qui proposto fa quasi scomparire la veste della delegataria, per suddividere gli oneri fra tutte le imprese interessate nella coassicurazione. Il che è rilevante specialmente nell'assicurazione di natura marittima, ed implica che ciascuna impresa si faccia carico del suo debito di imposta. Ritengo che sarebbe certamente più agevole che ci si rivolgesse ad una soltanto, la quale poi a sua volta si potrebbe rivolgere alle altre.

Come gli onorevoli colleghi avranno potuto rilevare, si tratta di questioni strettamente tecniche che non incidono sostanzialmente sulla impalcatura del sistema; per cui in via definitiva proporrei l'approvazione, salvo che, in talune situazioni marginali ed interne che non toccano il gettito che ci si propone di raggiungere, vi sia una possibilità di poter fare qualcosa, perché altrimenti è evidente che l'urgenza di reperire mezzi finanziari verrebbe a superare queste questioni. Debbo però, rilevare che non è agevole legiferare in queste condizioni, e cioè con una prospettiva che dopo si debba ritornare sui medesimi problemi per apportarvi delle correzioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Desidero esprimere la protesta formale del mio Gruppo, per il fatto che questo disegno di legge, di importanza rile-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

vante e che necessiterebbe di approfondita discussione, in quanto è un disegno di legge di copertura, venga portato in discussione alla Commissione finanze e tesoro quando stanno per scadere i termini della promulgazione della legge cui questo disegno si riferisce per la copertura. Tutto questo mette ciascuno di noi quasi nella condizione di non poter affrontare il dibattito di merito, e, quindi, di non poter proporre quelle modifiche che ad un attento esame ci fossero parse opportune, e tutto questo al fine di evitare che una legge di tanta importanza, come quella relativa alla terza qualifica, venga a cadere per mancanza di copertura. Noi avremmo una serie di perplessità da esprimere nel merito di questo disegno di legge, ma dobbiamo purtroppo rinunciare ed anzi dobbiamo chiedere alla Commissione una sollecita approvazione del disegno di legge per evitare, come ho già detto, che la legge che istituisce la terza qualifica nell'Amministrazione dello Stato, ed i cui termini per la promulgazione scadono dopodomani, venga a decadere per la mancanza di copertura.

ANGELINO PAOLO. Per le ragioni espresse dall'onorevole Raucci, io mi asterrò dal presentare emendamenti. Perché, anche se non è detto nella relazione — in cui si dicono tante belle cose, M.E.C., O.E.C.E., nuove forme assicurative, necessità di uniformità nelle assicurazioni — la realtà è questa, che ci troviamo di fronte ad una delle famose leggi di raschiamento del barile; ed infatti questa al nostro esame deve servire alla copertura di un dato provvedimento. Non presentando degli emendamenti devo, pur tuttavia, fare delle raccomandazioni, in vista di prossime migliori occasioni.

Noi siamo tutti consci della necessità di assicurare obbligatoriamente i veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi, e c'è una proposta di legge che porta per prima la mia firma, la quale è giunta fino alla relazione di maggioranza e minoranza, ma non trova la via per giungere alla discussione in Aula, e di cui prevedo se ne riparlerà non prima delle prossime legislature. Alla prima occasione, onorevole Ministro, vediamo di ridurre l'imposta sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile sui veicoli a motore, che è del 10 per cento! Una riduzione dell'imposta infatti, potrebbe servire a diffondere l'assicurazione volontaria, dato che quella obbligatoria non è ancora prescritta!

Per i prodotti agricoli l'aliquota non è elevata, si tratta infatti solo del 2 per cento, ma questo va approvato proprio quando si do-

vrebbe, invece, discutere sulla istituzione di un fondo di solidarietà per andare incontro alle gravi condizioni dei contadini delle varie provincie colpiti dalle calamità atmosferiche, ed in un momento in cui si sta ripresentando un progetto di legge già presentato nelle precedenti legislature, dall'onorevole Chiaramello prima e dall'onorevole Quarello poi, di cui parlano i giornali della categoria, e cioè l'assicurazione sui prodotti agricoli. Sono cose, queste, da tenersi bene presente; come nel caso dell'assicurazione globale dell'abitazione privata e del capo famiglia; lo Stato dà notevoli contributi per la formazione degli alloggi, ed allora se si potesse fare — quanto meno per l'avvenire — una discriminazione almeno per quelli che hanno ottenuto contributi da parte dello Stato, perché anche qui una imposta del 10 per cento mi pare sia un po' troppo gravosa. Per il resto vorrei che si studiasse un pochino sul serio la parte dell'articolo 1, e questo non soltanto in relazione a queste imposte. Nell'articolo 1 si dice tra l'altro: « Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino beni immobili o mobili esistenti all'estero, o navi od aeromobili di nazionalità estera. L'imposta è dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato ». Ora nel campo della nazionalità straniera, abbiamo un'enorme frode, che porta il nome di « Panlimonaco » e si tratta di navi che battono bandiere di Stati come il Panama, il Principato di Monaco, la Liberia e molti altri, in quanto in tali paesi effettivamente c'è qualche ufficio armatoriale che per i motivi suesposti, fa passare le navi sotto quelle bandiere.

Si tratta quindi di un problema grave che non potrà essere risolto in questo momento, e che necessita di studi approfonditi, come del resto sono stati compiuti in America, dove si era visto che le isole Bahamas erano sede di enormi complessi industriali così che con tale sistema il fisco americano veniva frodato per cifre molto rilevanti.

La mia è una raccomandazione che rivolgo alla Commissione perché sia messo allo studio il problema, al fine di eliminare queste frodi, il cui ammontare è di decine di miliardi ogni anno.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Due parole, prima di tutto per dire che questo disegno di legge non è stato fatto per raschiare il fondo del barile, come ha detto l'onorevole Angelino. Una volta tanto non abbiamo cercato di ottenere la copertura per qualche altra legge. Questo disegno di legge l'ho trovato già fatto quando sono diventato Ministro. Pra-

ticamente non ho fatto che rivederlo, ridiscuterlo, ristudiarlo. In realtà era un disegno di legge richiesto per la situazione che si era creata soprattutto su due punti fondamentali: il primo, l'invadenza delle società estere, le quali attraverso degli agenti che spesso non avevano nemmeno un ufficio, e che non si sapeva che cosa rappresentassero, finivano per raccogliere dei contratti di assicurazione, frodando quello che era il sistema fiscale; l'altro, il moltiplicarsi di nuove forme di assicurazione. C'era anche un terzo fenomeno ed era quello relativo ad alcune forme di assicurazione che erano diventate di maggiore uso ed altre invece che erano diventate di minore uso.

Quindi si era determinata la necessità di creare un testo unico che potesse coprire tutto il settore assicurativo, apportando alcune modifiche, rendendo possibile con alcuni alleggerimenti l'estendersi di alcuni rami di assicurazione, consolidandone altri e regolando meglio due materie fondamentali: quella dell'uso che viene fatto in Italia di assicurazioni contratte all'estero e quella dell'intervento dei cosiddetti agenti intermediari.

Questo era veramente lo scopo del disegno di legge, scopo che è stato approfondito e vagliato da tecnici del ministero e da tecnici delle società di assicurazione.

In realtà lo scopo fondamentale del disegno di legge non è stato uno scopo di reperimento di mezzi per l'Erario. Naturalmente, poiché dal disegno di legge si ritiene — con calcoli che non è del tutto facile fare — possa venire un gettito da quattro a quattro miliardi e mezzo, questo gettito è stato adoperato per la copertura, man mano che una copertura veniva richiesta. E poiché il disegno di legge è stato presentato al Senato il 5 gennaio 1961, ecco perché disegni di legge antecedenti a quelli urgentissimi che noi abbiamo presentato recentemente, erano stati legati a questo disegno di legge.

Poi il disegno di legge, dal gennaio al settembre ha sostato al Senato poiché evidentemente c'erano questioni più urgenti da esaminare. Finché il Senato ha approvato questo disegno e lo ha approvato con alcune modifiche, fra le quali quella dell'arrotondamento, che ha fatto nascere veramente una questione di principio, di quelle che qualche volta nascono fra gli onorevoli della sinistra e gli onorevoli della destra. Infatti, c'è una preoccupazione che attraverso molteplici arrotondamenti si crei una situazione di speculazione a favore delle società contro l'Erario, il quale invece percependo l'imposta sulla som-

ma complessiva dei premi, può avere un solo arrotondamento.

Questioni non molto rilevanti, se vogliamo, ma questa è stata la ragione per cui il Senato — che si è gravemente preoccupato della faccenda — ha apportato quelle modifiche.

In realtà l'approvazione del disegno di legge è diventata poi urgente, in quanto un disegno di legge sulla terza qualifica dei ruoli aggiunti, era stato approvato dal Senato e quindi necessitava dargli una copertura immediata e sufficiente.

La realtà è questa.

Circa l'urgenza, il Governo si sente veramente indenne da pecche, in quanto ha presentato il disegno di legge nel gennaio 1961. Purtroppo è accaduto che il Senato ha impiegato nello studio del provvedimento un po' più del tempo che si può considerare corrispondente alle necessità. Non sono certo qui per accusare il Senato di lentezza poiché il Senato ha certamente lavorato molto e molto bene in molte questioni.

ANGELINO PAOLO. Nel campo del petrolio!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche nel campo del petrolio.

Sono qui a prendere la mia parte di responsabilità di questa urgenza del disegno di legge, pur ritenendo il Governo di aver fatto — essendosi trovato nella necessità di concludere l'articolo 81 con la sovranità del Parlamento — tutto quello che era possibile fare.

Nel merito del disegno di legge, dico che si tratta di un buon disegno di legge, anche perché i tecnici ritengono che la sistematica non sia criticabile. In secondo luogo il provvedimento tende a regolare meglio il problema delle assicurazioni contratte all'estero e dell'uso che ne viene fatto in Italia almeno per evitare certe frodi. In terzo luogo, come diceva l'onorevole Curti, il disegno di legge rimette nel seno dell'imposta sulle assicurazioni, anche quel contributo antincendi che aveva una forma autonoma che mi pareva non regolare.

In quarto luogo, il provvedimento veramente colpisce anche i settori nuovi, come l'assicurazione sui danni termonucleari, che è un settore in via di sviluppo.

L'onorevole Curti ha fatto alcune osservazioni tecniche. Credo di aver già risposto a quella sull'arrotondamento, dicendo che il Senato ne ha fatto una questione fondamentale, per il timore che gli arrotondamenti molteplici non corrispondessero a un totale da arrotondare nel pagamento.

Per quello che riguarda i registri degli intermediari, si è ritenuto che rappresentino ve-

ramente una certa necessità, soprattutto e anche per regolare la possibilità di controllo nelle società che hanno decentrato la loro contabilità e che quindi difficilmente potrebbero essere controllate al centro.

Per quello che riguarda le singole aliquote di cui ha parlato l'onorevole Angelino, debbo dire che le aliquote sono state tenute presenti in relazione alla normale incidenza dei rischi, e alla generalità di alcuni tipi di assicurazione; vero è che se si arriverà a disporre l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, bisognerà riprendere tutti i problemi. Ma fin tanto che non vi si arriverà, è giusto, dato che è anche la più diffusa, è giusto, ripeto, che l'imposta sia sensibile, anche tenuto conto del fatto che quando l'assicurazione è molto diffusa, la suddivisione dei rischi è molto maggiore.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Curti, circa il caso di rischio collettivo di società, mediante una sola società delegataria, ci è sembrato opportuno attenerci al concetto normale in campo fiscale, che è meglio che paghi una sola persona invece di molte. Naturalmente resta salvo all'interno delle società stesse il diritto alla ripartizione dell'onere in modo che si abbia il pagamento in relazione a quelle che sono le registrazioni effettive risultanti. Questo è quello che, fondamentalmente volevo sottolineare alla Commissione, salvo, articolo per articolo, dire qualcosa che possa apparire più utile.

Io credo che nel complesso il disegno di legge meriti l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

TITOLO I. DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

ART. 1.

Le assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A).

Agli effetti della presente legge non si considerano fatte nello Stato le assicurazio-

ni stipulate dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati od aventi sede all'estero.

Sono altresì soggette alle imposte stabilite nell'allegata tariffa le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero da persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia.

Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino beni immobili o mobili esistenti all'estero, o navi od aeromobili di nazionalità estera. L'imposta è dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.

Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino:

- a) la vita o i rischi di infortunio, malattia o responsabilità civile di persone domiciliate o residenti nello Stato;
- b) rischi della responsabilità civile connessa ad attività economica esercitata nello Stato;
- c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;
- d) navi od aeromobili di nazionalità italiana;
- e) merci trasportate da o verso l'Italia, quando l'assicurazione sia fatta per conto di persone o ditte domiciliate od aventi sede in Italia e sempreché l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero.

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato C) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449.

(È approvato).

ART. 2.

Agli effetti della presente legge si ha caso d'uso quando le polizze, i certificati e gli altri atti comprovanti l'assicurazione:

- a) si presentano o si producono nei procedimenti civili davanti l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, o nei procedimenti

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

in sede giurisdizionale amministrativa o davanti agli arbitri;

b) sono inseriti o riportati in tutto o in parte in atti pubblici, in atti privati soggetti a registrazione, in atti delle Cancellerie e degli Uffici giudiziari, delle pubbliche Amministrazioni o in quelli degli Enti pubblici o comunque in atti presentati per la registrazione.

(È approvato).

ART. 3.

Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella C) o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Società, Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

(È approvato).

ART. 4.

Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.

Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con la aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull'entrata.

Per le assicurazioni mutue l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte

di cui al precedente comma che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2348 del Codice civile.

(È approvato).

ART. 5.

Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme a modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe (allegati A e B), tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.

Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:

a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;

b) il numero o i numeri della polizza, certificato od appendice cui la partita si riferisce;

c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;

d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno;

e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;

f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;

g) l'importo incassato per premio ed accessori;

h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.

Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e che non figurassero iscritte presso alcuna agenzia od ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.

Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie od uffici, o per incaricati speciali.

Inoltre, è data facoltà di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.

Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

Le partite riscalate nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.

Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all'ottavo comma per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.

(È approvato).

ART. 6.

Per le partite riscalate a mezzo di agenti od incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui al precedente articolo, anziché per ogni polizza, cu-

mulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

L'esercizio di questa facoltà è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

b) presentino la distinta delle partite riscalate, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresì copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.

(È approvato).

ART. 7.

Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall'articolo 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.

Il Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

(È approvato).

ART. 8.

Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti od incaricati di cui all'articolo 6 il registro de-

ve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate ad imposta.

(È approvato).

ART. 9.

Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di che ai precedenti articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

Sulla base della denuncia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente ed alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate trimestrali eguali con scadenza il giorno 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo.

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva sono conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno dell'anno per il quale la denuncia è presentata.

L'importo da pagare è sempre arrotondato in più a lire 100 quando risulti una frazione di lire 100.

Gli assicuratori che iniziano la loro attività nel corso dell'anno debbono effettuare entro il termine di cui al primo comma o entro un mese dal giorno dell'inizio delle operazioni, se successivo, una denuncia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dell'anno. Sulla base di tale

denuncia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso, il cui ammontare deve essere corrisposto in rate eguali alle stesse scadenze di cui al terzo comma, successive alla presentazione della denuncia.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli assicuratori che nel corso dell'anno estendono l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i premi che si presume possano essere incassati per detti rami.

(È approvato).

ART. 10.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 5 a 9, le polizze, i certificati e le appendici che importino pagamento di premio, relativi ad assicurazioni marittime ed aeree fatte da assicuratori nazionali od esteri operanti in Italia, debbono, a cura degli assicuratori, o dei loro agenti ed incaricati, quando tali atti siano stati da questi emessi o sottoscritti, essere presentati entro due giorni dalla loro emissione all'Ufficio del registro della circoscrizione o a qualsiasi altro pubblico ufficio il quale provvede ad apporre sugli stessi il timbro a calendario, convalidato dalla firma del funzionario addetto al servizio.

Per tale formalità, che non costituisce caso d'uso, è dovuto per ogni polizza, certificato od appendice il diritto fisso di lire 100, da corrispondersi mediante l'applicazione di marche da bollo annullate a cura dell'ufficio stesso.

Le polizze, certificati ed appendici devono essere accompagnati da elenco descrittivo in duplice esemplare, munito della firma dell'assicuratore o del suo rappresentante.

Uno di tali esemplari, debitamente timbrato e firmato, è dall'Ufficio che ha apposto il timbro a calendario restituito all'assicuratore od al suo agente od incaricato.

(È approvato).

ART. 11.

Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denuncia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del pre-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

mio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denuncia.

Per le merci trasportate da o verso la Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata la imposta dovuta a norma dell'articolo 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare la assicurazione all'Ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati od hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 1, la ditta o persona assicurata.

(È approvato).

ART. 12.

Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunce di cui all'articolo 9.

Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

(È approvato).

TITOLO II.

DELLE IMPOSTE SUI CONTRATTI
DI RENDITA VITALIZIA

ART. 13.

I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in denaro fatti nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli stipulati con assicuratori all'estero da persone domiciliate in Italia,

sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 23 dell'annessa tariffa allegato A sull'ammontare della somma capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento non è effettuato in unica soluzione.

Agli effetti della presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di rendita vitalizia stipulati dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati all'estero.

Sono altresì soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia da chiunque fatti all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato.

Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di rendita vitalizia elencati nella tabella allegato C.

(È approvato).

ART. 14.

Per i contratti di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia, debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio nel quale, con le modalità e secondo le norme stabilite dagli articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano loro versate in Italia e all'estero, direttamente o a mezzo di agenti od incaricati, in dipendenza di detti contratti, per la costituzione della rendita vitalizia.

Per la tenuta del registro di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 12.

Le imprese che, oltre ai contratti di rendita vitalizia, stipulino contratti di assicurazione possono iscrivere le somme loro corrisposte in dipendenza degli uni o degli altri contratti nello stesso registro, tenendo distinte le somme versate per contratti di rendita vitalizia dalle altre.

(È approvato).

ART. 15.

Per la denuncia dell'imponibile nei contratti di rendita vitalizia, per la liquidazione e la riscossione dell'imposta dovuta vanno osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11.

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE
SULLE ASSICURAZIONI E SUI CON-
TRATTI DI RENDITA VITALIZIA

ART. 16.

Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenstrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.

I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

(È approvato).

ART. 17.

Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.

Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle imposte rimborsate dal contraente.

(È approvato).

ART. 18.

È fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione od in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma della presente legge, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta e l'eventuale sopratassa.

In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in can-

celleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'Ufficio del registro.

La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo.

Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari ed in altri atti conservativi.

(È approvato).

ART. 19.

Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 3 e 13 della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa.

(È approvato).

ART. 20.

Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attività denunciare per iscritto all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale:

a) la qualità delle operazioni che intendono fare;

b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;

c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;

d) se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6.

Alla stessa denuncia da farsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro residenza sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.

Ogni modifica degli elementi della denuncia deve essere notificata entro i successivi 30 giorni.

(È approvato).

ART. 21.

I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Per i contratti di assicurazione e di rendita vitalizia stipulati con assicuratori all'estero

da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia sono del pari solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. È fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, quinto comma, lettera e) è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione.

(È approvato).

ART. 22.

Per la liquidazione delle imposte previste dalla presente legge relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguglio in lire italiane del valore imponibile si effettua:

a) per le valute estere negoziabili in Italia, in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio italiano dei cambi accerta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U. S. A. dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U. S. A. determinato nel modo di cui alla precedente lettera a).

La liquidazione deve essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.

(È approvato).

ART. 23.

Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'industria e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari.

Questi ultimi uffici sono a loro volta tenuti a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro fun-

zioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(È approvato).

TITOLO IV.

DELLE SANZIONI

ART. 24.

Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:

1°) la omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;

2°) la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di lire 500 per ogni omissione;

3°) la infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, con la pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota, col minimo di lire 1.000;

4°) la mancata conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'articolo 8 e il secondo comma dell'articolo 14, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;

5°) il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto articolo 12, con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000;

6°) la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la soprattassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

7°) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 10.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

8°) la mancata conservazione degli originali rendiconti giusta la lettera c) di detto secondo comma dell'articolo 6 con la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 2.000 per ogni rendiconto non conservato;

9°) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 8, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000 per ogni contratto non conservato;

10°) la omessa presentazione nel prescritto termine della denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la soprattassa pari al triplo della imposta dovuta sulla somma non denunciata, col minimo di lire 500;

11°) la infedele denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15 con la soprattassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

12°) la mancata presentazione all'Ufficio del registro prescritta dall'articolo 10 delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 5.000 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dell'assicuratore o del suo agente o incaricato;

13°) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la soprattassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;

14°) l'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia stata indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente.

Oltre alla pena di cui al comma precedente, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 2.000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in più percetta;

15°) la omessa presentazione nei prescritti termini della denuncia di cui all'articolo 20, con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100.000;

16°) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonché ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000.

(*E approvato*).

ART. 25.

Le soprattasse di tardiva denuncia e di tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora la denuncia ed

il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Questa disposizione non si rende applicabile alle soprattasse per le occultazioni e le infedeli denunce di cui ai numeri 6 e 11 dell'articolo 24.

(*E approvato*).

ART. 26.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.

(*E approvato*).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, PER LA RISCOSSIONE COATTIVA E PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 27.

Per la risoluzione, in via amministrativa ed in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.

(*E approvato*).

ART. 28.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonché gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad os-

servare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.

(È approvato).

TITOLO VI.

DELLA PRESCRIZIONE

ART. 29.

In caso di mancata o di infedele denuncia l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denuncia infedele.

L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata.

Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva della imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.

(È approvato).

ART. 30.

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

(È approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31.

Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa, e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detto giorno.

Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della mag-

giore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota.

La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.

(È approvato).

ART. 32.

Le imposte stabilite dalla tariffa allegata alla presente legge per le assicurazioni contro i danni dell'incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio sono comprensive del contributo previsto dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

L'obbligo di corrispondere tale contributo cessa con l'entrata in applicazione della presente legge.

Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dell'incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige è ammesso in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni di cui al primo comma l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno di essi dal decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità alla citata disposizione.

(È approvato).

ART. 33.

Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate si applicano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Restano tuttavia esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni i contratti in corso per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio indicato in polizza accumulato per la durata dell'assicurazione.

(È approvato).

ART. 34.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e delle successive leggi modificative ed integrative nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

(È approvato).

Passiamo quindi all'esame degli allegati che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ALLEGATO A.

TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA
IN MISURA ORDINARIA

RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE	Arti- colo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione.	1	A) Assicurazioni sulla vita di qualunque specie e contratti di capitalizzazione	1,50	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge.
		B) Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo di lavoro o per regolamento aziendale, sulla parte di premio afferente alle prestazioni di legge, del contratto collettivo o del regolamento aziendale	1	
Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate.	2	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via di terra, sempre che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di 60 giorni.	2	idem
		B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione	2	idem
Assicurazioni contro rischi dei trasporti terrestri.	3	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti da trasporti terrestri o da trasporti promiscui per terra, acqua ed aria, quando in ragione del tragitto da percorrere prevalga il rischio terrestre	6	idem
		Se derivanti da trasporti ferroviari o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto da percorrere in ferrovia	3	idem
Assicurazioni per la responsabilità civile.	4	B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizza	6	idem
		Assicurazioni per la responsabilità civile, compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi.	10	idem

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Segue: ALLEGATO A.

RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE	Arti- colo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazioni contro le disgrazie accidentali ed assimilate.	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, malattie, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione .	2	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge.
Assicurazioni contro il furto e la rapina.	6	Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina . .	10	idem
Assicurazioni contro i danni dell'incendio ed assimilate.	7	A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, della esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato B e dalla tabella allegato C prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio . . .	15	idem
Assicurazioni di rischi agricoli.	8	B) Assicurazioni globali incendio e furto	13	idem
		A) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi di incendio . .	2	ide
		B) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame	2	idem
		C) Assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o dalla proprietà e dall'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole. . .	4	C
D) Assicurazioni stipulate contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive e morte impiegate per l'esercizio di aziende agricole o forestali o per l'esercizio di attività connesse dirette alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura; boschi e piantagioni; frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario o conduttore dell'azienda agricola o forestale.	8	idem		

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Segue: ALLEGATO A.

RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE	Arti- colo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazione dei guasti alle macchine e rischi di montaggio.	9	Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione dei rischi di montaggio	6	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge.
Assicurazione dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.	10	A) Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi	1	idem
		B) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti per la produzione o l'impiego di materiale fissile o di prodotti radioattivi	1	idem
		C) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi	1	idem
Assicurazione dei rischi industriali della produzione cinematografica.	11	A) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate	4	idem
		B) Assicurazioni contro i danni ai films	9	idem
Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate.	12	Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori d'opera	5	idem
Assicurazioni di crediti.	13	Assicurazioni della solvibilità dei debitori	2	idem
Assicurazioni contro i rischi di impiego.	14	Assicurazioni contro i rischi di impiego connessi alla cessione del quinto dello stipendio	2	idem
Assicurazioni delle spese legali.	15	Assicurazioni delle spese legali	5	idem
Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento.	16	Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento	2	idem

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Segue: ALLEGATO A.

RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazioni per la rottura di vetri o di altri oggetti fragili.	17	Assicurazioni contro i rischi di rotture di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili	9	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge.
Assicurazioni contro il rischio della pioggia.	18	Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto ed assicurazioni contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante viaggi	12	idem
Assicurazioni globali dei veicoli a motore.	19	Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:		
		1°) quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate	8	idem
		2°) negli altri casi	11	idem
Assicurazioni globali dei fabbricati.	20	Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condominii, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia	12	idem
Assicurazioni globali della abitazione privata e del capo famiglia.	21	Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio o di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furti, guasti, morte dell'assicurato per incendio o per opera di ladri	10	idem
Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci.	22	Assicurazioni non comprese nella presente tariffa, nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C	6	idem
Contratti di rendita vitalizia.	23	Contratti di rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge	1	idem

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

ALLEGATO B.

TARIFFA SPECIALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALLA IMPOSTA
IN MISURA RIDOTTA

NATURA DELLE ASSICURAZIONI	Arti- colo della tariffa	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	MISURA DELLA IMPOSTA	NOTE
Case popolari ed economiche	1	Contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa.	Un quarto dell'imposta stabilita dall'articolo 1 lettera a) della tariffa allegato A).	L'imposta si liquida con le norme di cui all'articolo 4 della legge.
Impiegati dello Stato	2	Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456.	idem	idem
Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	3	Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A).	Un quinto della imposta stabilita dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A).	idem

(E approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

ALLEGATO C.

TABELLA DELLE ASSICURAZIONI E DEI CONTRATTI VITALIZI
ESENTI DA IMPOSTA

NATURA DELLE ASSICURAZIONI	Arti- colo della tabella	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTE
Società di mutuo soc- corso.	1	Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886 n. 3818, che non siano soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.	
Assicurazioni obligato- rie contro gli infortuni sul lavoro.	2	Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1150 e successive disposizioni modificative ed integrative e dal decreto legge 17 agosto 1935 n. 1765 e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni sociali ob- bligatorie gestite dal- l'Istituto Nazionale della Previdenza So- ciale.	3	Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e successive disposizioni modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S.	
Assicurazioni dei crediti alla esportazione.	4	Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti all'esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953 n. 955 e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni Mutue del bestiame in Sardegna	5	Operazioni delle società mutue di assicurazione per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.	
Assicurazioni aeree . .	6	Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di persone.	L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole società.
Biennale di Venezia . .	7	Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'Ente « La Biennale di Venezia » sia in Italia che all'estero.	
Opera Nazionale Com- battenti.	8	Contratti di assicurazione di beni di pertinenza della Opera Nazionale Combattenti ed enti assimilati.	
Ente delle Tre Venezie.	9	Assicurazioni stipulate dall'Ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale.	
Indennità impiegati . .	10	Assicurazioni delle indennità dovute agli impiegati privati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge.	
		<i>Avvertenza.</i> — Restano ferme le esenzioni o riduzioni d'imposta previste da leggi speciali.	

(E approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati (3293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati (3293).

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io mi permetto di rimandarvi alla esauriente e competente relazione ministeriale; desidero però sottolineare alla Commissione, ancora una volta, la necessità dell'abolizione di tale imposta che non è stata mai applicata, sia perché il prodotto ha perso sempre più quotazione, sia perché il mercurio potrà essere eventualmente utilizzato nell'industria atomica di pace, e questo gioverà molto al nostro sviluppo economico.

Sono quindi del parere di approvare il disegno di legge nello stesso testo che è stato presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È abrogato il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, che ha istituito una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

(È approvato).

ART. 2.

Le minori entrate, valutate per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1962, in lire 300 milioni e connesse all'attuazione della presente legge, saranno compensate con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3313):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Assegnazione di contributi alla " Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale " » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2999):

Presenti	35
Votanti	25
Astenuti	10
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito ed altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo » (3268):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni » (3263).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

« Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati » (3293).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge:

ALPINO ed altri: « Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (1195-B).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

BERRY: « Cessione a trattativa privata al Comune di Taranto degli immobili denominati " Baraccamenti Ausonia ", " Baraccamenti Orsini ", " Colombaia militare " » (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (2503-B):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

ROMUALDI ed altri: « Estensione ai militari ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge

5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni » (115):

Presenti	35
Votanti	25
Astenuti	10
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armani, Armadori, Assennato, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cruciani, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Giglia, Grilli Giovanni, Marzotto, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucchi, Restivo, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Schiratti, Servello, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Venturini e Zugno.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 2999 e per la proposta di legge n. 115):

Assennato, Bigi, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Nicoletto, Raffaelli, Raucchi, Rossi Paolo Mario e Trebbi.

È in congedo:

Maxia.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI